

LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI": LA CORTE COSTITUZIONALE CHIARISCE I CRITERI PER VALUTARE LA LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI PROVINCIALI SUI LAVORI PUBBLICI

Nota della dott.sa Alessandra Cecchini*



Corte Costituzionale, 12 febbraio 2010 n. 45, estensore. A. Quaranta

La Provincia Autonoma di Trento, pure nell'esercizio della sua competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici d'interesse provinciale", deve adeguarsi alla disciplina nazionale sui contratti pubblici, così come prescritto dall'art. 4, V comma, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al fine precipuo di assicurare l'attuazione uniforme sul territorio nazionale degli obblighi comunitari; tale adeguamento è circoscritto all'osservanza di quelle disposizioni statali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 ed 8 dello Statuto Speciale del Trentino Alto- Adige, si impongono sulla legislazione provinciale.

Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 4 ed 8 dello Statuto Speciale del Trentino Alto- Adige, le disposizioni della l.p. 24 luglio 2008 n. 10 che si presentano difformi rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, alle norme fondamentali delle riforme economico - sociali e alle disposizioni di diretta attuazione della disciplina comunitaria dettati dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

1. Con la pronuncia sulla legittimità costituzionale di gran parte degli articoli della Legge n. 10 del 2008 della Provincia Autonoma di Trento, intitolata "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica", e dei correlati commi II e III dell'art. 29 della Legge provinciale trentina n. 16 del 2008, intitolata "Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009", la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi delle

* Articolo estratto da *Informator*, EDK, 2, 2010, 142 e ss.

competenze legislative in materia o in ambito di lavori pubblici d'interesse provinciale¹.

La questione assume interesse per tante ragioni, non ultima la difficoltà e, al tempo stesso, l'indispensabilità del bilanciamento tra la salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Provincia di Trento e l'esigenza indefettibile di un'attuazione uniforme, nel territorio nazionale, dei principi e delle direttive comunitarie inerenti a tale disciplina², alla quale il Legislatore statale ha tentato di dare risposta con l'emanazione del cd. Codice dei contratti pubblici.

Peraltro, la linea di riparto tra la competenza statale e quella provinciale non risultava sino ad oggi ben chiara; anzi. Sebbene la Provincia di Trento avesse tentato di ottenere una chiara delimitazione, attivandosi dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare, appunto, proprio il sopraddetto "Codice", la sentenza n. 401 del 2007 aveva contribuito a chiarire ben poco. Il ricorso trentino è stato respinto per difetto d'interesse³, sul presupposto che il Codice

¹ Trattasi di due distinti ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente iscritti ai nn. 62 e 92 del registro ricorsi 2008, e successivamente riuniti dalla Corte, in ragione della loro connessione.

² Ci si riferisce, precipuamente, all'attuazione delle Direttive comunitarie nn. 17 e 18 del 2004 e dei principi "della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi" enunciati nel Trattato di Roma del 25 marzo 1957, nonché dei "principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza"(cfr. Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401, ritenuto in diritto, punto 2.1). Sull'attuazione nazionale delle Direttive comunitarie in ambito di contratti pubblici cfr. BALDINATO M., *L'attuazione delle dir. 2004/18/CE e 2004/17/CE e questioni aperte*, in *Appalti pubblici e concorrenza: la difficile ricerca di un equilibrio. Atti dei Seminari (Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, maggio-giugno 2007)*, curato da BENACCHIO G. A. E COZZIO M., Ed. Univ. di Trento 2008, pp. 252 e ss.

³ Sia consentito il richiamo al mio contributo su questa rivista nella nota alla sent. della Corte Cost. 23 novembre 2007, n. 401, *Informator*, 2008, n. 2, 152 e ss.. Inoltre, cfr. PASSIGLI D., *Gli appalti pubblici in Provincia di Trento: commento alla LP 10.09.1993 n 26 coordinata con le modifiche introdotte dalla L.P. 24.07.2008 n. 10*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2008, p. 17, secondo cui "E' abbastanza singolare che la Corte abbia respinto il ricorso della Provincia autonoma di Trento per "difetto di interesse", ma si tratta di una decisione che è coerente con l'impostazione della norma statutaria e del peculiare rapporto" tra le fonti legislative provinciali e quelle statali; tale rapporto, per l'appunto, implica che

dei contratti pubblici non avesse abrogato direttamente le Leggi Provinciali incompatibili, ma avesse lasciato alla Provincia il compito di legiferare, per il suo doveroso adeguamento entro i sei mesi successivi (così ai sensi della cd. “clausola di salvaguardia” rinvenibile nell’art. 4, co. V, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del meccanismo di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992⁴). E ciò pure senza aver precisato in che modo la Provincia di Trento avrebbe dovuto adeguarsi alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e quali fossero le conseguenti e legittime limitazioni alla sua potestà normativa.

A confondere il quadro, fino a far dubitare circa l’esistenza di un ambito riconducibile all’autonomia del legislatore locale, sono successivamente intervenute altre due pronunce della Corte, una delle quali relativa alla competenza normativa primaria della Regione Sardegna, ossia ad una competenza normativa assimilabile a quella della Provincia trentina⁵. Ma la “schiarita” è intervenuta con la sentenza in commento, in cui la Corte ha affrontato le questioni aventi ad oggetto la legittimità costituzionale delle Leggi Provinciali emanate a fronte del D.Lgs. 163 del 2006⁶. Con essa, la Corte, facendo

l’onere d’impugnazione delle leggi innanzi alla Corte Costituzionale non gravi sulle due Province Autonome “(che possono continuare a fare applicazione della norma locale) bensì sul Governo”.

⁴ Per agevolare la lettura, si ricorda che l’art. 4, co. V, del D.Lgs. n. 163 del 2006 recita: “*Le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli Statuti e nelle relative norme di attuazione*”. L’art. 2, co. I, del D.Lgs. n. 266 del 1992, “*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*”, recita: “*Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti*”.

⁵ Cfr. Corte Cost. 14 dicembre 2007 n. 431 e 17 dicembre 2008, n. 411.

⁶ E’ la stessa Provincia ad aver dichiarato di aver adottato le Leggi Provinciali impugnate “*in adempimento dello specifico obbligo di adeguamento dell’ordinamento provinciale ai principi di riforma e di rispetto degli obblighi comunitari contenuti nel d.lgs. n. 163 del 2006, compito riconosciuto come*

applicazione delle coordinate già enucleate nelle precedenti sentenze, ha sostenuto la legittimità dell'applicazione di gran parte della disciplina del Codice dei contratti pubblici alla Provincia di Trento proprio sulla base dell'interpretazione di quelle norme costituzionali che ne avrebbero dovuto garantire l'autonomia.

2. Un ruolo centrale nell'argomentazione svolta dalle Parti in giudizio è stato assolto dall'inquadramento dei contenuti e della portata della sentenza n. 401 del 2007⁷.

Per l'Avvocatura dello Stato, la Corte del 2007, rinviando all'obbligo provinciale di adeguamento alla disciplina statale (ai sensi dell'art. 4, co. V, del D.Lgs. 163 del 2006 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992), aveva riconosciuto un vincolo per la stessa all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici⁸.

Per la Provincia Autonoma, invece, il medesimo rinvio doveva interpretarsi come conferma da parte della Corte della competenza della Provincia in materia e dell'indispensabilità di un suo intervento in tale ambito⁹. Anzi, per quest'ultima, la sentenza del 2007 assumeva efficacia di giudicato tra le parti, dirimendo, integralmente, ogni questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato¹⁰. Sebbene oggetto di estrema attenzione, il riferimento alla sentenza del 2007 non è, comunque, stato determinante.

D'altra parte, la competenza normativa primaria della Provincia non era stata negata dalla Corte del 2007 ed, inoltre, non poteva essere

«incombente» dalla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007» (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 8).

⁷ E', a tal proposito, interessante notare che il Giudice estensore della sentenza 401 del 2007 è lo stesso della sentenza in commento.

⁸ Cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 3.

⁹ Della interpretazione prospettata dalla Provincia si fa un mero accenno in Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 8.1.

¹⁰ Pertanto, la Provincia ha sostenuto l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza delle questioni proposte dallo Stato (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 3). Sul giudicato in ambito di conflitto di attribuzioni tra Enti territoriali cfr. PADULA C., *Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei confronti dell'attività amministrativa e dei giudizi amministrativi ordinari*, in www.giurcost.org, pp. 1- 5.

accolta l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente, non coincidendo le vertenze decise nel 2007 con quelle formulate nei ricorsi sulle Leggi Provinciali trentine del 2008; infatti, la Corte ha chiarito che le impugnazioni del Governo non concernessero la sussistenza della competenza normativa primaria provinciale, bensì i limiti e l'ampiezza della medesima competenza ovvero la portata dell'obbligo di "adeguamento" provinciale alla nuova disciplina sui contratti pubblici, che, come si è detto, non era stata esplicitata dalla Corte Costituzionale del 2007¹¹.

¹¹ Cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 3. La Corte, come detto, ha affermato che oggetto della vertenza in commento è la portata della competenza normativa della Provincia e non il riconoscimento della sua sussistenza. Si può parlare, però, di questione attinente la portata della competenza fintanto che tale competenza non sia esclusa dai suoi stessi limiti. A tal proposito, gli Avvocati della Provincia Autonoma, all'udienza pubblica del 12.01.2010, hanno ribadito esservi una "contraddizione evidente" nella tesi della controparte. Infatti, l'Avvocato Del Gaizo avrebbe, da una parte, rassicurato di non mettere in discussione la sussistenza della competenza legislativa primaria della Provincia e, dall'altra, sostenendo vi sia stata una lesione dell'art. 117 della Costituzione, l'avrebbe sostanzialmente esclusa. Invero, per la difesa della Provincia, se si riconosce la competenza legislativa primaria in materia, ai sensi dello Statuto Speciale del Trentino – Alto Adige, non ha senso evidenziare l'identità o le divergenze tra Leggi provinciali ed altre Leggi. Inoltre, la difesa della Provincia ha accusato l'assurdità del fatto che, avendo adempiuto al disposto statutario oltre che a quello degli artt. 4, co. V, del Codice dei contratti e 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992, così come richiesto dalla Corte con la sentenza n. 401 del 2007, ha subito un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, ma se non lo avesse fatto, lo avrebbe ugualmente subito per l'inadempimento e la violazione delle medesime disposizioni.

Anche se l'oggetto della sentenza n. 401 del 2007 non coincide con le vertenze formulate dall'Avv. Del Gaizo nel 2008, possono essere, comunque, colte alcune indicazioni da tale sentenza, come, ad esempio, la tendenza giurisprudenziale *"sempre di più ad erodere le competenze legislative regionali e delle province autonome e ad affermare la potestà statale in settori «correlati» ai lavori pubblici ma che, per la loro diretta rilevanza assegnata dalla Costituzione, tendono ad invadere sempre più l'ambito dei lavori pubblici"* (cfr. PASSIGLI D., *op. ult.cit.*, p. 17). Questa tendenza è stata confermata dalla successiva sentenza 17 dicembre 2008 n. 411, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di diversi articoli della Legge della Regione Sardegna in ambito di lavori pubblici; infatti, autorevoli esponenti della Dottrina hanno rilevato che *"l'uso centripeto del criterio di prevalenza, ormai del tutto slacciato dagli obblighi di leale collaborazione, consente alla Corte di affermare la piena competenza dello Stato senza troppo indugiare in argomentazioni o valutare l'opportunità di predisporre controtutele. Che la legge impugnata dal Governo provenga da una Regione a Statuto speciale, titolare di una competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, non crea il minimo imbarazzo argomentativo"* (cfr. BIN R., *Prevalenza senza criterio. Nota alla sent. 411/2008*, in www.forumcostituzionale.it). L'A., poi,

3. Orbene, i limiti e l'ampiezza della competenza normativa primaria della Provincia di Trento non possono rinvenirsi nella disciplina statale (che menziona l'obbligo di adeguamento), bensì nella normativa costituzionale che tratta del riparto di competenza normativa tra gli Enti territoriali ed, in particolare, tra Stato e Provincia Autonoma di Trento¹². Cosicché, la Corte si è dedicata all'analisi dell'art. 117 della Costituzione e del combinato disposto gli artt. 4 ed 8 dello Statuto Speciale del Trentino - Alto Adige.

Rimanendo sullo sfondo la differenza di impostazione tra le due fonti costituzionali – l'una, quella dello Statuto, volta a preservare determinate garanzie per la Regione a Statuto Speciale e per le due Province Autonome, l'altra, quella della Costituzione, volta a confermare la centralità dello Stato rispetto agli altri Enti territoriali – la Corte ha potuto ripartire dagli approdi cui era già pervenuta.

Si è considerato che, prima della Riforma operata con Legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 117 disponeva che la materia dei "lavori pubblici d'interesse regionale" rientrasse tra quelle rispetto alle quali le Regioni potevano emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato e sempreché le

critica l'abbandono da parte della Corte Costituzionale di quelle garanzie procedurali che in qualche modo limitavano l'applicazione *tout court* della normativa statale. Si riferisce alla procedura della chiamata in sussidiarietà, espresso dalla sentenza n. 303/2003, allo *strict scrutiny* della proporzionalità e ragionevolezza introdotto con la sentenza n. 14/2004, all'accertamento dell'effettiva inerenza della materia della concorrenza attuato preventivamente alla pronuncia della sentenza n. 1/2008 e alla considerazione di altri interessi coinvolti espressa nella sentenza n. 51/2008. Sempre sulla preminenza della normativa statale, cfr. GUERINO FARES, *Appalti pubblici e misure pro-concorrenziali: ancora da decifrare gli spazi per l'intervento normativo delle regioni*, in www.giurcost.org.

¹² Infatti, la fonte di rango inferiore (il Codice), non può affermare nulla di nuovo o di diverso rispetto alla fonte costituzionale (cfr. VARRONE L., *Riparto di competenze Stato- Regioni nel Codice degli Appalti (artt. 4- 5)*, in *Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163* a cura di SANINO M., Utet, Milano 2006, pp. 49- 51, ove sostiene che l'articolo 4 ha solo una funzione descrittiva, ricognitiva delle materie affrontate e semplificativa dell'attività esecutiva). Così, cfr. PALLOTTINO M., *Di alcuni problemi in tema di concessioni, attribuzioni Stato- Regioni, autorità di vigilanza, opere a scomputo e tutela "ante causam"*, n. 7- 2006, in www.giustamm.it, in cui si evidenzia il rapporto tra l'articolo 4 del Codice e l'articolo 117 della Costituzione.

norme stesse non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni¹³.

Senonché si è altresì considerato che, dopo la suddetta Riforma, seppure la “materia” non sia più contemplata né tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. II), né tra quelle di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, co. III), non si è giunti a riconoscere possa trattarsi di una materia di competenza residuale delle Regioni¹⁴.

¹³ A tal proposito, cfr. Corte Cost., 9 luglio 1993, n. 308, ritenuto in diritto, punto 2.

¹⁴ Se tale Riforma “aveva preteso, assai arditamente (se non avventatamente) di invertire l'ordine delle competenze, spostando sulla legislazione regionale la competenza generale, la controriforma in atto nella giurisprudenza costituzionale muove nella direzione esattamente opposta, riconsolidando la competenza statale e respingendo ai margini quella regionale” (cfr. BENELLI F. e BIN R., *Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni*, in www.robertobin.it). L'A. precisa che una volta era la lettera della Costituzione, col cd. “interesse nazionale”, a garantire la preminenza delle competenze statali su quelle degli altri Enti territoriali, ora, dopo la Riforma del 2001, che ha eliminato la menzione dell'interesse nazionale, è l'interpretazione giurisprudenziale ad assumere la funzione di garante del ruolo dominante dello Stato. Allo stesso modo, cfr. MANGIAMELI S., *Giurisprudenza costituzionale creativa e Costituzione vivente*, in *Le Regioni 2008*, n. 4 -5, 835 e ss. A tal proposito, cfr. MAGRO C., *Gli appalti pubblici nel mutato clima di riforma costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, «*si potrebbe pure concludere che le Regioni hanno una competenza legislativa esclusiva in materia, se non fosse che “ogni materia non menzionata deve sempre e comunque fare i conti con le riserve esplicite di competenze in favore dello Stato (Vedi in proposito, Rosanna Tosi, La legge costituzionale n. 3 del 2001, note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, in Le Regioni 2001, p. 1233. Nello stesso senso anche CAVALIERI P., La nuova autonomia legislativa delle Regioni, in Foro italiano 2001, p. 201)”*. Inoltre, ad avviso del Prof. Giandomenico Falcon, che ha assunto, assieme agli Avv.ti Andrea Manzi e Franco Mastragostino, il ruolo di Avvocato della Provincia Autonoma nella vertenza in commento, non è impossibile “*immaginare un sistema nel quale – ad esempio- le decisioni sui lavori pubblici fondamentali per un paese (...) siano assunte dalle Regioni*”, ma ciò comporterebbe l'attribuzione alle Regioni di una sufficiente disponibilità delle risorse e di un sistema decisionale ben strutturato (cfr. FALCON G., *Un problema, due risposte, alcune riflessioni, Le Regioni 2008*, n. 4- 5, 817 – 824). Per TORCHIA L., *La potestà legislativa residuale delle regioni*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, poi, “*Il vero vuoto incolmabile del nuovo assetto costituzionale sta, per la verità, per l'appunto in ciò che non c'è e, prima di tutto, nell'assenza della Camera delle regioni e di meccanismi di collaborazione che avrebbero fornito al sistema un quadro istituzionale entro il quale sarebbe stato più facile allontanarsi dall'equazione che identifica lo Stato con il centro e le regioni con la periferia e quindi, in buona sostanza, lo Stato con il tutto e le regioni con le parti*”.

Infatti, sostenendo un'interpretazione sistematica dell'art. 117 e formulando i concetti di “materia trasversale”¹⁵, di chiamata in

Quindi, altra parte della Dottrina ha sostenuto che la “materia” dovrebbe essere considerata, perlomeno, di competenza legislativa concorrente; infatti, alcuni Autori hanno suggerito che gli appalti ineriscano, invero, alla materia del “governo del territorio”, la cui ampiezza è stata descritta proprio dalla Corte (S. n. 307 del 2003) come comprensiva “...in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività” (cfr. PANTELLINI I., *La disciplina dei contratti pubblici – “Commentario al Codice Appalti”*, collana diretta da CARINGELLA F. E DE MARZO G., Ipsa, 2007, p. 43).

¹⁵ Il concetto di materia “trasversale” è uno strumento che la Giurisprudenza ha coniato, almeno formalmente, al fine di colmare i limiti dell'adozione della “materia”, quale criterio essenziale di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, pervicacemente seguito dalla legge costituzionale 3 del 2001 (alla stessa stregua del testo originario della Costituzione). Ed i limiti sussistono “in quanto le materie non hanno una fisionomia giuridica” (cfr. BROCCA M., *Parco culturale, beni ambientali e ponderazione degli interessi sottesi*, *Riv. giur. ambiente* 2003, 767, nel citare Giannini). Prima della Riforma del 2001, però, i “contenuti” delle “materie” erano – almeno in parte – definiti in via legislativa, (...) Oggi non è più così, vuoi perché molte delle “materie” elencate nell'articolo 117 non hanno dietro di sé specifiche strutture ministeriali (...); vuoi perché non si è ritenuto opportuno produrre una nuova generazione di decreti di trasferimento delle funzioni, che desse concretezza alle materie” (BIN R., *I criteri di individuazione delle materie*, *Le Regioni* 2006, 891). “In mancanza di un criterio univoco di individuazione delle competenze, si può quindi affermare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 1 ottobre 2003, si è ritagliata un importante ruolo nel processo di attuazione del Titolo V della Costituzione, nell'ambito del quale essa sembra affiancare gli altri poteri costituzionali che ne sono protagonisti, il Parlamento ed il Governo” (cfr. ALBINO D., *Contratti pubblici: nota alla sentenza n. 401/2007 della Corte Costituzionale*, in www.diritto.it, nel citare DICKMANN, “I principi di sussidiarietà e di proporzionalità ed il principio dell'intesa per un corretto metodo della legislazione statale di attrazione di funzioni amministrative regionali”, in *Il Corriere Giuridico*, 2004, vol. 1, 41 ss). Allo stesso modo, cfr. CELOTTO A., *La “legge di Kirschmann” non si applica al codice degli appalti (in margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte costituzionale)*, in www.neldiritto.it. Ne è conseguito «un processo di “smaterializzazione” delle materie» (cfr. BIN R., *Alla ricerca della materia perduta (nota a Corte cost. 401/2007)*, in www.forumcostituzionale.it). In tale processo, ha assunto un ruolo fondamentale la formulazione del concetto di materia trasversale, implicante ambiti che possono inerire a più materie. Tale concetto avrebbe potuto essere utilizzato a favore dell'intervento normativo regionale in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, ma così non è stato. La duplice interpretazione del concetto di trasversalità è trattata da VARRONE L., *op. ult. cit.*, 47- 49. Ivi, l'A. riporta che «autorevoli commentatori, pur condividendo la finalità di porre rimedio ad evidenti storture della riforma del Titolo V, hanno accusato la Corte di aver voluto reintrodurre il vecchio “interesse nazionale” o comunque di aver riformulato il testo costituzionale introducendovi principi e istituti di pura creazione giurisprudenziale». Ne consegue che il concetto di “materia trasversale” rimane, in sostanza, solo uno dei modi di legittimazione dell'intervento statale in

sussidiarietà¹⁶, di pervasività dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente¹⁷ e di prevalenza del perseguimento di obiettivi di portata sovranazionale¹⁸, la Corte ha riportato “al centro” la potestà legislativa in tale ambito.

Già con la sentenza n. 303 del 2003 i giudici costituzionali avevano legittimato l'intervento normativo statale in tale disciplina, affermando che, in mancanza di un'espressa indicazione dei lavori pubblici nel nuovo art. 117 della Costituzione, questi devono essere qualificati a seconda dell'oggetto a cui, di volta in volta, afferiscono, poiché non configurano una vera e propria “materia”, ma piuttosto una “materia trasversale”¹⁹.

In seguito, con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte aveva chiarito che *“tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica”*²⁰. Senza contare, poi, che sempre con detta pronuncia la Corte aveva spiegato che lo Stato potesse disciplinare una parte essenziale dell'attività relativa ai contratti pubblici, in forza della sua competenza legislativa esclusiva nelle materie, di natura altrettanto trasversale, della tutela della libera

materie diverse da quelle tassativamente enumerate dall'art. 117 della Costituzione (Cfr. CELOTTO A., *Gli appalti pubblici tra competenze statali e competenze regionali. Primi spunti*, n. 2- 2006, in www.giustamm.it).

¹⁶ Cfr. Corte Cost. n. 303 del 2003 e n. 270 e n. 285 del 2005. *“Limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente (...) significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]”* (cfr. Corte Cost., 1 ottobre 2003, n. 303, ritenuto in diritto, punto 2.1).

¹⁷ Cfr. Corte Cost. n. 286 e 324 del 2005

¹⁸ Cfr. Corte Cost. n. 401 del 2007.

¹⁹ Cfr. Corte Cost., 1 ottobre 2003, n. 303, ritenuto in diritto, punto 2.3.

²⁰ Cfr. Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401, ritenuto in diritto, punto 3.

concorrenza²¹, dell'ordinamento civile e della giurisdizione e giustizia amministrativa (seppur nel necessario bilanciamento con i principi della proporzionalità e dell'adeguatezza alle finalità perseguite)²²; a

²¹ Già nella pronuncia n. 14 del 2004, ritenuto in diritto, punto 4, la Corte asseriva che *“quando l'articolo 117, Il comma, lettera e), affida alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola delle sue declinazioni di suo significato”*. La concezione estremamente dilatata di tutela della concorrenza, accolta dalla Corte con la sent. 14 del 2004, *“non ha mancato di suscitare le reazioni critiche della dottrina, sia perché frutto di una lettura chiaramente strumentale della normativa comunitaria (...) sia perché, così intesa, essa finisce per mantenere, in capo allo Stato, una sorta di riserva generale ad adottare qualunque misura suscettibile di incidere sull'equilibrio economico generale”* (cfr. CONCARO A. E PELLIZZONE I., *Tutela della concorrenza e definizione delle materie trasversali: alcune note a margine della sent. n. 345 del 2004 della Corte Costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it). Sul punto si legga anche CASSETTI L., *Appalti e concorrenza: quante sono le “anime” della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”?*, in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 52/2007, tomo VI, 4559 e ss. Inoltre, cfr. TRAINA D. M., *“Problemi applicativi del codice dei contratti in relazione al riparto di competenza Stato-Regioni in materia di appalti”*, in www.fondazioneforensefirenze.it,

secondo cui *«la “tutela della concorrenza”, al pari delle altre materie trasversali, costruite in funzione dello scopo e non dell'oggetto, definisce il proprio ambito di incidenza attraverso il proprio esercizio [v. A. D'ATENA, Materie legislative e tipologie delle competenze, in Quaderni Costituzionali, 2003, I, p. 34 ss.], e pertanto solo una disciplina “positiva” da parte dello Stato può limitare la potestà delle Regioni di normare gli appalti nelle materie ad esse attribuite»*. E ancora cfr. DE LUCA A. E DI MAJO A., *Lo Stato fa shopping di concorrenza negli appalti pubblici*, in *Corriere Giuridico* n. 8/2008, 1081- 1084, secondo cui *“si potrebbe a tal punto osservare che l'angolo visuale della (tutela della) concorrenza, nella misura in cui essa, siccome finalità, può spalinarsi su vari ambiti materiali viene a realizzare un circuito virtuoso, nel quale non è agevole l'inserimento per altre fonti normative”*.

²² Con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, la Corte ha, tuttavia, asserito che *“una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile alla materia in questione la normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano, infatti, avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Se così fosse si verificherebbe un'identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva che, invece, ricevono dalla Costituzione una differente disciplina”* (cfr. Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401, ritenuto in diritto, punto 6.7). Così, in Dottrina, cfr. VENTURI A., *La “tutela della concorrenza”: da “valore-materia” a “materia-valore”*. La Corte conferma il riparto Stato-Regioni operato dal codice De Lise (nota a margine di Corte Costituzionale 27 novembre 2007, n. 401), in www.forumcostituzionale.it, secondo cui *“è la stessa esperienza comunitaria che ci testimonia come la tutela del mercato avvenga non già con i principi, ma con le regole di dettaglio”*. Contra, cfr. MAZZAROLLI L.A., *Il concetto di “materie” nell'art. 117, Titolo V, Cost.. Se i “lavori pubblici” e gli “appalti pubblici” si prestino a esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra enti*, in *Le Regioni* 2007, 473- 513,

tal riguardo, aveva precisato che, nello specifico settore degli appalti, la tutela della libera concorrenza debba considerarsi prevalente su ogni altra “materia”, in quanto tesa al perseguimento di obiettivi di portata sovranazionale²³.

Quindi, con la sentenza in commento, la Corte ha chiarito se le coordinate di riparto di competenze, così come in precedenza individuate, possano essere applicate pure alla Provincia Autonoma di Trento, tenendo conto che vi sarebbero diverse soluzioni “estreme”, quale quella di ritenere operante per la Provincia Autonoma la sola disciplina dello Statuto Speciale del Trentino -Alto Adige ovvero quella di ritenere esistente il presupposto per legittimare una disciplina “ibrida”, con ciò volendo alludere ad una disciplina che, in base all’art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001, potesse essere momentaneamente “affrancata” sia dai limiti alle potestà previsti dallo Statuto Speciale sia da quelli previsti dalla Carta Costituzionale (a fronte della previsione per cui “sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti” alla Riforma del Titolo V²⁴, “*le disposizioni della presente*

secondo cui “*il fatto che lo Stato sia legittimato a dettare (anche) una normativa di dettaglio non può avere a che fare con la pretesa di vedere tutelata la concorrenza pure nei confronti delle Regioni mediante disposizioni talmente puntuali da vanificare le loro competenze*”. Infatti, “*la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato come le materie trasversali non escludano la possibilità per le Regioni di intervenire sfruttando la potestà legislativa loro attribuita negli ambiti di competenza residuale o concorrente, restando libere di fissare livelli di tutela più elevati rispetto a quelli di carattere unitario definiti dallo Stato*” (Cfr. TRAINA D. M., *op. ult. cit.*). Sul contenimento della potestà normativa regionale cfr. FALZEA P., *Il codice dei contratti pubblici ed i limiti dell’autonomia regionale. Nota alla sentenza n. 160/2009 della Corte costituzionale* in www.forumcostituzionale.it e cfr. GHIRIBELLI A., *Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Italiana* 8-9/2008, 1897- 1901.

²³ Sulle origini e sull’applicazione del criterio giurisprudenziale della prevalenza cfr. BIN R., *Alla ricerca, op. ult.cit.*. E’ interessante notare che la difesa della Provincia Autonoma ha ritenuto che il criterio della prevalenza fosse un mero rimedio giurisprudenziale alla “smaterializzazione” degli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, quindi, non potesse inerire a materie “vere e proprie”, di competenza provinciale (cfr. Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 8.5).

²⁴ Secondo RUGGERI A., *Forma e sostanza dell’ “adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del titolo V (notazioni preliminari di ordine metodologico – ricostruttivo)*, in www.giurcost.org, “*Si potrebbe astrattamente prefigurare la reductio ad unum dei due tipi di Regione, attraverso una esplicita revisione della Carta in tal senso (...); ciò che risolverebbe in radice il problema*

legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano” solo “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”). Evidentemente, quest’ultima soluzione, come ha evidenziato buona parte della Dottrina, priverebbe di coerenza e compiutezza entrambi i sistemi, quello dello Statuto Speciale e quello della Carta costituzionale²⁵.

4. Venendo al merito delle questioni esaminate, la Provincia Autonoma ha in tutto e per tutto negato la praticabilità di un’applicazione nei suoi confronti delle regole valide per le Regioni a Statuto Ordinario.

*dell’ “adeguamento” con la sua stessa...negazione. (...) sarebbe inficiata da un’insanabile contraddizione con l’indicazione di partenza che articola appunto nei due tipi della “ordinarietà” e della “specialità” l’autonomia regionale nel suo complesso. Se ne ha – come si vede – la conferma della necessaria, seppur parziale, differenziazione delle norme di revisione statutaria dal modello fissato nel titolo V, al quale pure esse sono chiamate a guardare in sede di “adeguamento”: una differenziazione che, ovviamente, conosce forme e “gradi” assai diversi, per i singoli oggetti positivamente riguardati così come, per uno stesso oggetto, nel passaggio da un ordinamento regionale all’altro”. In approfondimento a tale tematica si legga anche RUGGERI A., *Riforma del Titolo V e “potere estero” delle Regioni (notazioni di ordine metodologico ricostruttivo)* in www.giurcost.org. In senso, invece, critico rispetto alla permanenza nel sistema di una differenziazione tra le Regioni a Statuto Ordinario e le Regioni e Province a Statuto Speciale, cfr. FROSONI T. E., *La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.*

²⁵ Sulla tematica, RUGGERI A., *Potestà legislativa primaria e potestà “residuale” a confronto (nota minima a Corte cost. n. 48 del 2003)*, in www.giurcost.org, afferma che “*appare oggettivamente forzato un esito ricostruttivo che, per un verso, porti a riconoscere alle Regioni pienezza di disciplina per l’intero campo materiale, laddove a ciò le Regioni stesse sembrano essere abilitate dagli statuti (in rapporto invece a campi meno estesi per Costituzione) e, per un altro verso (ed allo stesso tempo), ammetta la soggezione delle Regioni a limiti meno intensi di quelli statutariamente previsti, nel (discutibile) presupposto che la potestà residuale sia al riguardo più “libera” ovvero sia meno gravata al confronto della vecchia potestà piena: come dire, insomma, che la nuova potestà primaria delle Regioni ad autonomia differenziata si eserciti sui vecchi campi ma nei nuovi limiti. Ancora più forzato, siccome espressivo di una manipolazione linguistico- concettuale ulteriormente più avanzata (ma, in realtà, temeraria...), sarebbe un esito che veda le Regioni praticamente sottratte ad ogni limite: ai nuovi, cui si riferisce il II comma dell’art. 117, in nome della specialità, ed anche però ai vecchi, in nome dell’autonomia (e grazie all’attivazione della clausola di maggior favore, laddove ritenuti maggiormente incisivi per l’autonomia stessa)”*.

A suo dire, l'art. 117 della Costituzione, asservito dal Giudice delle Leggi allo scopo di legittimare il ruolo preponderante e centrale dello Stato, non le può assicurare una forma di "autonomia più ampia" rispetto a quella già riconosciutale dallo Statuto²⁶.

Pertanto, in conformità con la clausola di cui all'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001, l'unica disciplina di riferimento per definire la competenza normativa provinciale in "materia" di lavori

²⁶ Lo Statuto, per l'appunto, al momento della Riforma, prevedeva, all'art. 8, co. I, n. 17, una competenza legislativa primaria in ambito di lavori pubblici d'interesse provinciale, concernente *"pacificamente, oltre alla programmazione e al finanziamento dell'opera pubblica, anche la fase amministrativa di scelta dell'altro contraente, nonché la disciplina del contenuto della volontà della pubblica amministrazione, anche quando essa si fosse manifestata con o negli strumenti di diritto privato"*. Infatti, secondo la Provincia, *"non avrebbe senso l'attribuzione della suddetta competenza se la Provincia non potesse disciplinare la realizzazione dell'opera pubblica dalla prima progettazione alla finale esistenza"* (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 8.2). Come ha precisato all'udienza pubblica del 12.01.2010, il lavoro pubblico d'interesse provinciale è una materia vera e propria, differentemente da quella d'interesse nazionale, con uno specifico contenuto. Secondo la difesa della Provincia, ogni dubbio definitivo della suddetta materia non è, storicamente, sorto dall'intento di tutelare maggiormente gli spazi di competenza degli Enti a Statuto speciale, ma da quello di garantire l'applicazione omogenea all'interno del territorio nazionale delle prime Leggi sulle grandi opere pubbliche statali. Nondimeno, nel caso di specie tale premura non avrebbe alcun senso, dato che le Leggi Provinciali impugnate attengono ad opere di mero interesse provinciale. Eppure cfr. PASSIGLI D., *op. ult. cit.*, secondo cui *"In realtà, nonostante tale chiara disposizione statutaria (che, quindi, parrebbe non ammettere interpretazioni diverse: in claris non fit interpretatio), è la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale a sollevare il dubbio che vi sia, effettivamente, un ambito materiale definibile come "lavori pubblici" riservato a favore delle due Province autonome di Trento e Bolzano"* (p. 15). Ad ogni modo, *"in qualche caso (se si vuole: in non pochi casi) i limiti desumibili dal II comma possano risultare ancora più incisivi per l'autonomia di quelli menzionati dagli statuti (...). Il vero è che si ha qui una difficoltà di fondo, forse davvero insormontabile, in ordine all'accertamento del "peso" posseduto da ciascun tipo di limite, se si conviene circa la naturale, irrinunciabile storicizzazione degli stessi e la loro varietà espressiva nel passaggio dall'uno all'altro campo di esperienza. Uno stesso limite, come si sa, non rimane sempre identico a sé (...) Il punctum crucis del complessivo equilibrio tra le istituzioni ed i beni o valori di cui esse sono portatrici (e, perciò, tra unità e autonomia) è, a conti fatti, segnato dalla necessariamente "bilanciata" composizione tra la scrittura e l'esperienza costituzionale: nel momento in cui la prima dovesse smarrire del tutto la capacità sua propria di delimitare, in maggiore o minore misura a seconda degli enunciati e delle condizioni di contesto, l'area dei significati astrattamente possibili, il dominio della politica sul diritto costituzionale sarebbe un fatto ormai incontrovertibile, consolidato e, perciò, irreversibile"* (cfr. RUGGERI A., *Potestà legislativa, op. ult. cit.*).

pubblici d'interesse provinciale sarebbe quella dello Statuto Speciale del Trentino – Alto Adige.

Ne consegue che i parametri di valutazione della legittimità dell'intervento normativo provinciale in tale scorcio di disciplina sarebbero meramente quelli statutari, ovvero di armonia con la Costituzione e con i principi dell'Ordinamento giuridico della Repubblica e di rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica²⁷.

Eppure, assumendo tali presupposti logici, non è facile spiegare perché nella sentenza n. 411 del 2008, la Corte abbia preso a riferimento il disposto di cui all'art. 117, co. II, della Costituzione anziché la disciplina dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, nel decidere sulla legittimità costituzionale della Legge sarda sui lavori pubblici²⁸.

La Provincia, però, ha cercato di arginare il significato di questa pronuncia, asserendo che ivi la Corte avrebbe deciso in senso del tutto contrario a quanto pacificamente previsto dall'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001 ed, infatti, avrebbe adottato l'art. 117 della Costituzione non tanto per ampliare l'autonomia riconosciuta

²⁷ All'udienza pubblica del 12.01.2010, la difesa della Provincia ha ribadito che diverso è il registro adottato dallo Statuto Speciale nel riconoscere le competenze normative della Provincia da quello adottato dalla Costituzione nel determinare il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, a dire della Provincia, la Corte nel valutare la legittimità delle Leggi Provinciali non dovrebbe adottare la prospettiva del riparto di competenze, bensì quella dell'attribuzione di competenze e dei limiti tipici della fonte statutaria. Tra l'altro, se si è inteso riconoscere alle Province Autonome una disciplina di maggior favore rispetto allo *ius commune* riferito alle Regioni a Statuto Ordinario, non si può sottoporle, poi, a più limiti di quelli a cui sono sottoposte le medesime Regioni; e ciò si farebbe se si aggiungessero ai limiti disposti dallo Statuto Speciale, quelli previsti dal Titolo V, parte II, della Costituzione.

²⁸ A tal proposito, sia consentito il richiamo al mio contributo su questa rivista nella nota alla sent. della Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411, *Informator* 2009, n. 1, 151 e ss.

alla Regione dallo Statuto Speciale, quanto per ridurla ai minimi termini²⁹.

Di contro, l'Avvocatura dello Stato si è riferita alla sentenza n. 411 del 2008, per invocare la necessità di un contemperamento tra il valore dell'autonomia territoriale e l'opportunità di assicurare l'adempimento uniforme sul territorio nazionale degli obblighi comunitari assunti³⁰ e

²⁹ Anche parte della Dottrina è critica sulla sentenza n. 411 del 2008. A tal proposito, cfr. BIN R., *Prevalenza senza criterio, op. ult. cit.*, che definisce la pronuncia 411/2008 come “figlia” della sentenza 401/2007: «*come spesso avviene anche nella riproduzione naturale, alcune particolarità genetiche della (sentenza) “madre”, nella (sentenza) “figlia” si trovano accentuate sino a sfiorare la deformazione*» (p. 1). *E la particolarità è quella di utilizzare il criterio della prevalenza (a cui la Corte si riferiva già con la sentenza 370/2003 in materia di asili nido), a suo dire, riedizione post- riforma dell'interesse nazionale. Peraltro, il Bin precisa che «(...) la sentenza in commento non si pone nella stessa prospettiva della sentenza del 2007, ma in quella esattamente opposta: si sta valutando, infatti, una disciplina organica emanata dalla Regione speciale, in attuazione del “codice”. Corretto sarebbe stato, allora, valutare se e in che misura i singoli congegni normativi contenuti nella legge regionale contrastassero con le finalità della tutela della concorrenza così come incarnate nei principi della legge statale, in modo da salvare da censure di incostituzionalità tutte quelle disposizioni che apprestassero soluzioni equivalenti o migliorative in termini di tutela del mercato*». Ancora cfr. LEPORE V., *Il riparto di competenza legislativa tra stato e regioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice degli appalti e della recente giurisprudenza costituzionale*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, che tratta del complesso bilanciamento tra l'esercizio della potestà legislativa primaria e la necessaria prevalenza, per l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, della potestà legislativa esclusiva dello Stato nel caso vi sia l'esigenza di determinare standard minimi ed uniformi e limiti uniformi.

³⁰ A tal proposito, cfr. FALZEA P., *op. ult. cit.*, il quale afferma che “*L'esame della giurisprudenza inerente alla disciplina sugli appalti pubblici non sembra ispirata da una concezione “centralistica” della distribuzione delle funzioni legislative; essa, piuttosto, soddisfa esigenze di regolamentazione unitaria e stabile che spesso risultano sacrificate a favore di un'esasperata affermazione del principio di autonomia. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe essere inteso, anche nel quadro del novellato Titolo V della Costituzione, non già come un valore a sé, alieno dalla trama complessiva dei valori costituzionali, bensì “strumentale” rispetto a questi ultimi, nel senso che il riconoscimento dell'autonomia (anche di quella degli enti territoriali) dovrebbe servire alla migliore attuazione possibile di tutti quei principi la cui garanzia consente lo sviluppo della stessa personalità umana. Soltanto in tale prospettiva è possibile conciliare armonicamente certezza del diritto e tutela dell'autonomia*”. Ma la potestà normativa della Provincia in ambito di lavori pubblici può avere conseguenze anche negative, come ricorda GUIDOLIN R., *La normativa della Provincia Autonoma di Trento quale strumento di prognosi degli effetti della riforma costituzionale*, in www.jus.unitn.it. *Contra* cfr. RUGGERI A., *Riforma del Titolo V*, secondo cui “*le Regioni di confine (...) esprimono esigenze*

per sostenere che non sia negabile un'applicazione pura e semplice dell'art. 117 della Costituzione pure alla Provincia Autonoma di Trento.

Sul punto, sicuramente controverso, si è espressa la Corte nella sentenza in commento. Ha illustrato che, nella valutazione della legittimità delle Leggi promulgate dalle Regioni a Statuto Speciale, debba, innanzitutto, distinguersi il caso in cui lo Statuto Speciale di riferimento non preveda, in via autonoma, la “materia” dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, dal caso in cui ciò sia disciplinato.

Nel primo caso, infatti, debbono attuarsi le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione; quindi, gli Enti a Statuto Autonomo possono emanare norme nell'esercizio della loro specifica competenza, attenendosi, però, a quei limiti (stringenti) che il dettato della Carta costituzionale e la Giurisprudenza pongono nei confronti delle Regioni a Statuto Ordinario. In tale frangente, l'obbligo di adeguamento a cui sono sottoposti i medesimi Enti, ai sensi degli artt. 4, co. V, del Codice dei contratti e 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992, si concretizza nell'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Nel secondo caso, invece, “*l'ente ad autonomia speciale (...) deve rispettare i limiti fissati dallo statuto speciale*”³¹; su questi diversi limiti si regola la portata dell'obbligo di adeguamento prescritto dagli

*peculiari, la cui soddisfazione – qui è il punto, sovente non colto anche dalla più avvertita dottrina – non solo fa crescere, per tabulas, l'autonomia ma, per il tramite di questa, fa crescere la stessa unità, per il fatto di concorrere ad una più intensa, effettiva tutela di taluni bisogni che rimarrebbero altrimenti, in tutto o in parte, inappagati. (...) unità ed autonomia non sono – come, invece, da parte di molti si crede – valori in sé diversi o, di più, tendenzialmente ed irriducibilmente confliggenti: l'una, piuttosto, si fa – insegna l'art. 5 cost. – grazie alla seconda, e non già col costo di essa, così come quest'ultima può crescere ed affermarsi unicamente in una cornice assiologicamente unitaria, non pure frantumandola e disperdendone i pezzi.”. Sull'equilibrio tra autonomia ed unità si legga, poi, ROVAGNATI A., *Dalla Consulta nuove indicazioni sul concorso di competenze dello Stato, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano*, in www.forumcostituzionale.it.*

³¹ Cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 5.

artt. 4, co. V, del Codice dei contratti e 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992. Naturalmente, si applicano i limiti statutari, e non quelli dell'art. 117 della Costituzione, fin quando l'Ente eserciti la potestà normativa entro gli ambiti riconosciuti di sua competenza dallo Statuto Speciale; al di fuori di questi ambiti, l'Ente a Statuto Speciale riveste un ruolo pari a quello delle Regioni a Statuto Ordinario ed è, quindi, sottoposto ai loro stessi limiti.

Per quest'ultimo motivo, la Corte, nella decisione n. 411 del 2008, aveva fatto riferimento al Titolo V, parte II, della Costituzione, piuttosto che allo Statuto Speciale della Regione Sardegna; infatti, aveva chiarito che gli articoli impugnati della Legge Regionale non attenevano strettamente la materia di competenza primaria dei "lavori pubblici di interesse regionale", ma ambiti già espressamente ricondotti dalla Corte a "materie" di mera competenza legislativa esclusiva statale (la "tutela della concorrenza" e l' "ordinamento civile")³². Pertanto, diversamente da come ha voluto intendere la Provincia Autonoma di Trento, l'adozione, in tali ambiti, del criterio di riparto delle competenze normative di cui al Titolo V parte II, della Costituzione, non ha implicato una riduzione dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto Speciale alla Regione Sardegna e, quindi, non ha comportato l'elusione del dettato dell'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

In linea con la suddetta impostazione, la Corte si è espressa nella sentenza n. 45 del 2010 che qui si esamina.

In primo luogo la Corte ha confermato, per quanto non avrebbe dovuto sentirsi il bisogno, che le Leggi Provinciali impuginate, siano il frutto dell'esercizio della competenza legislativa primaria nella materia dei "lavori pubblici di interesse provinciale", che lo Statuto Speciale attribuisce, in via autonoma, all'Ente territoriale.

Conseguentemente, posto che la potestà normativa è stata adoperata entro l'ambito di competenza provinciale, la Corte ha soggiunto a chiarimento che i limiti sono quelli previsti dallo Statuto Speciale del

³² Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411, ritenuto in diritto, punti 3 e 3.1.

Trentino – Alto Adige, ossia: di armonia con la Costituzione e con i principi dell'Ordinamento giuridico della Repubblica e di rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

5. Per l'appunto, la Corte ha rilevato che nel D.Lgs. 163 del 2006 si possono rinvenire, con riguardo, in particolare, alla disciplina delle fasi di scelta del contraente e di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, sia principi generali dell'Ordinamento giuridico sia norme fondamentali di riforma economico-sociale³³.

Infatti, se il primo limite è giustificato dalla necessaria presenza di istituti e rapporti privatistici, la cui disciplina *“non può che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza”*³⁴, il secondo limite è determinato dalla sussistenza di quegli istituti che rispondono ad

³³ Quindi, anche se il Codice dei contratti non può limitare la competenza legislativa primaria ai sensi del Titolo V, parte II, della Costituzione, lo può fare ai sensi dello Statuto Speciale, nel momento in cui le sue norme assumano il carattere di principi generali dell'Ordinamento e di riforma economico- sociale (cfr. sentt. nn. 51/2006 e 447/2006). A proposito delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, la Corte ha rilevato come siano valide per il Codice dei contratti pubblici le considerazioni già espresse con sentenza n. 482 del 1995 sulla Legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), che di seguito si riportano: *“La complessiva e profonda innovazione normativa tocca un settore che, negli aspetti disciplinati dalla riforma, assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali. Inoltre si afferma l'esigenza di costituire un organismo indipendente, al quale affidare la vigilanza e la garanzia del rispetto dei principi fissati dalla legge. Nel caso in esame ricorrono, dunque, gli elementi richiesti dalla Corte perchè una disciplina legislativa veda riconosciuti i caratteri sostanziali delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze numeri 406, 153, 29 del 1995, 356 del 1994, 359 e 355 del 1993)”*.

³⁴ *“Con riferimento a tale fase questa Corte (...) ha avuto modo di rilevare come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007)”* (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 4.2).

interessi unitari e che implicano valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato³⁵.

Inoltre, ve n'è un terzo menzionato dallo Statuto Speciale, che la Corte ha ritenuto debba, in tale scorcio di disciplina, essere rispettato, primariamente, mediante la conformazione alla disciplina del Codice dei contratti, ed è quello del rispetto degli obblighi internazionali, tra cui è da annoverare, evidentemente, l'osservanza dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, ora denominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza³⁶. E' di tutta evidenza quanto in queste conclusioni rivivano i principi che la Corte già aveva espresso in altre sue pronunce, primariamente nella sentenza n. 401 del 2007, relativi all'identità di ampiezza della nozione di tutela della concorrenza di diritto comunitario con quella di diritto interno³⁷, al ruolo preminente dello Stato nell'attuazione diretta della normativa comunitaria al riguardo e alla necessità di un'applicazione uniforme sul territorio nazionale degli obblighi comunitari.

Così non sorprende che si sia ritenuto che la Provincia, pur potendo esercitare una competenza primaria specificamente attribuita dallo Statuto, *“deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza*

³⁵ Cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 4.2, in cui rinvia, sia pure con riferimento ad un singolo istituto della fase esecutiva del contratto, alla sentenza n. 447 del 2006 e alla sentenza, precedente alla riforma del Titolo V, n. 482 del 1995.

³⁶ Infatti, a tal proposito, la Corte ha precisato che *“la previsione (...) di norme che si discostino, eventualmente, dal modello definito in ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo impedendo o restringendo l'esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”* (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 4.1).

³⁷ E l'omonima nozione comunitaria è comprensiva sia della concorrenza “per” il mercato (che impone la scelta del contraente prevalentemente con procedure di gara) sia della concorrenza “nel” mercato (che concerne la liberalizzazione dei mercati).

pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie” e, dunque, quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo³⁸.

³⁸ Cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punti 4.1 e 5. Ed è indubitabile che il Codice dei contratti pubblici sia stato redatto successivamente ed in adempimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE. A tal riguardo, l’Avv. Del Gaizo rileva che la tutela rafforzata della concorrenza prescritta dal Codice dei contratti pubblici - mediante “*la previsione di un numero minore di ipotesi nelle quali si può ricorrere alla procedura negoziata; «il divieto di procedura negoziata per l’affidamento delle concessioni di lavori»; l’estensione «dei principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione»; la tassatività dei casi di utilizzo dell’accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle procedure ristrette*” – è stata “sconfessata” dalla Provincia – dato che ha «*esteso l’utilizzo della procedura negoziata; consentito la procedura negoziata per l’affidamento delle concessioni; regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali; ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette*» - (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in fatto, punto 3).

In critica all’impostazione giurisprudenziale, che richiede il rispetto da parte della Provincia della normativa statale attuativa di quella comunitaria, parte della Dottrina ha, in primo luogo, asserito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è autoapplicativa e, sopra certe soglie di valore, anche pressoché esaustiva e, quindi, «*in linea di principio, (...) lo Stato potrebbe addirittura astenersi dall’intervenire nei settori regionali, se non in caso di inadempienza delle Regioni nei confronti degli obblighi comunitari e con finalità meramente sostitutive*» (cfr. TRAINA D. M., *op. ult. cit.*). Così, LOMBARDI C., *Il diritto europeo e la trasversalità dell’intervento a tutela della concorrenza legittimano la disciplina statale dell’evidenza pubblica*, in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 52/2007, tomo VI, secondo cui la decisione 401 del 2007 “*appare figlia di un pregiudizio già denunciato da attenta dottrina, in base al quale, laddove l’ordinamento comunitario assegna specifici compiti o obiettivi da raggiungere agli Stati membri, li si debba intendere per ciò stesso sussistente la competenza dello Stato anche per quanto attiene all’ordinamento interno, con il rischio che, per tale via, l’ordinamento comunitario possa diventare lo strumento per depotenziare le novità insite nel nuovo Titolo V , in particolare agli artt. 117 commi 1 e 5 Cost*” (p. 4576). L’A., d’altro canto ha rilevato la difficoltà di bilanciare i principi di differenziazione territoriale, di divieto di duplicazione degli standard minimi di regolamentazione delle materie e di adempimento agli obblighi internazionali, dato che, per la Corte, il carattere di dettaglio della normativa impugnata non può indicare l’adeguatezza – proporzionalità dell’intervento statale (p. 4579). Allo stesso modo, cfr. MESSINEO D., *Competenze finalistiche concorrenti e giudizio costituzionale: sindacato teleologico vs. limite dei principi*, *Le Regioni* 2007, 543, secondo cui “*Si afferma talvolta che la Costituzione non conterrebbe una good idea clause: i limiti costituzionali alle competenze centrali non avrebbero a che vedere con il fatto che il provvedimento legislativo eventualmente adottato sia “una buona idea”; e non necessariamente, solo perché c’è un problema che deve essere affrontato, un intervento legislativo a livello centrale è il miglior modo per affrontarlo*”. Infine, cfr. MAGRO C., *op. ult. cit.*, nel rilevare che le direttive n. 17 e 18 del 2004, ai sensi

Che la potestà normativa territoriale sia assicurata dallo Statuto Speciale piuttosto che limitata dall'art. 117 della Costituzione assume, per la Corte, un rilievo minimale innanzi alla necessità di applicare con omogeneità i principi e le norme fondamentali statali o europei. Quindi, l'articolato meccanismo illustrato nella prima parte della pronuncia, secondo cui l'individuazione della fonte costituzionale da applicare deve avvenire in base alle "materie" previste o meno dallo Statuto Speciale, non può garantire alla Provincia trentina un'autonomia legislativa molto più ampia rispetto a quella delle Regioni in ambito di lavori pubblici. Anzi, proprio la formulazione dello Statuto Speciale, che determina la potestà normativa per "materie" ed i suoi limiti in senso ampio (principi, norme fondamentali, interessi, obblighi internazionali, etc.), sembra aver facilitato l'esegesi centralistica della Corte, che riconosce il vincolo della Provincia all'adempimento del Codice dei contratti pubblici.

del primo comma dell'art. 117 Cost., costituiscono un vincolo oltre che per la potestà legislativa statale anche per quella regionale e che bisogna distinguere la natura delle norme comunitarie da applicare (infatti, le *c.d. norme self-executing* non offrono alcuna discrezionalità di recepimento, differentemente dalle *cd. opzioni*).

In secondo luogo, la stessa Provincia ha sostenuto che non sia necessario che la tutela della concorrenza abbia una disciplina uniforme e di non voler difendere «*normative opache, con le quali si innalzano barriere protezionistiche, a tutela di interessi localistici*». Tra l'altro, ad impedire tale pericolo sussisterebbe già il limite del rispetto della Costituzione (in particolare, gli artt. 3, 41 e 120 Cost.) (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punti 8.7 e 8.8).

In terzo luogo, altra parte della Dottrina ha sostenuto la difficoltà di "*immaginare una lesione di interessi statali derivante da una spontanea, diretta e corretta attuazione, da parte delle Regioni e delle Province interessate, degli obblighi comunitari in questione. E, del resto, le norme di attuazione dello statuto del Trentino – Alto Adige hanno stabilito (ancora dal 1987) che la Regione e le Province di Trento e Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi nei limiti previsti dallo statuto speciale alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari. (...) Un intervento dell'amministrazione statale si può giustificare solo in vista della tutela di interessi non frazionabili territorialmente per evitare inadempimenti di obblighi comunitari. La sua previsione in linea generale non corrisponde invece né alle norme di attuazione dello Statuto del Trentino – Alto Adige né, su un piano più generale, al principio di sussidiarietà: l'adempimento di obblighi comunitari diviene soltanto un'occasione per una non necessaria espansione del ruolo dell'amministrazione statale*" (cfr. ROCCELLA A., *Autonomie speciali e tutela dell'ambiente*, in www.forumcostituzionale.it).

6. Da queste premesse ci si sarebbe aspettati una decisione più incisiva, nel bene o nel male, della validità delle disposizioni provinciali impugnate.

Senonché, la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di poco più di una decina di articoli, nemmeno considerandoli integralmente, affidandosi, per il resto, ad una declaratoria dell'inammissibilità che ha riguardo numerose (e forse troppe) delle questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate dall'Avvocatura dello Stato; e ciò per una non meglio specificata genericità di formulazione e di evanescenza di contenuti³⁹.

Sembra che la Corte non abbia voluto indugiare troppo sulle disposizioni provinciali, pur avendo offerto il criterio per poterle, anche in un prossimo futuro, valutare⁴⁰ approfonditamente tutte.

³⁹ Se con la sentenza n. 411 del 2008, la Corte era addivenuta ad una più ampia pronuncia sulla legittimità costituzionale della Legge sui lavori pubblici della Sardegna, Regione a Statuto Speciale, ciò non era dipeso dal diverso spirito assunto dal giudicante in quel frangente, bensì dalla diversa formulazione del ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato, contenente censure specifiche ed argomentate sulla cui veridicità la Corte ha potuto decidere (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 2010, n. 45, ritenuto in diritto, punto 6).

⁴⁰ Per uno spunto prognostico è interessante notare che la Corte quando ha deciso per l'illegittimità costituzionale delle disposizioni provinciali si è, prevalentemente, riferita alla violazione del limite statutario del rispetto degli obblighi internazionali, così come attuati dalla normativa statale (punti 7 – 7.8). Inoltre, il riconoscimento della legittimità dell'esercizio della competenza normativa primaria della Provincia è avvenuto in ambiti di importanza del tutto marginale: per istituti sconosciuti al diritto sia comunitario che nazionale, sempre entro i limiti statutari (punto 8.6), in ambiti di competenza legislativa provinciale che in nessun modo incidono con quelli di competenza legislativa statale (punto 8.10), in settori già riconosciuti nella competenza normativa delle Regioni a Statuto Ordinario (punto 8.9), per definizioni carenti di un effettivo contenuto precettivo (punti 8.1 – 8.3, 8.5, 8.7 – 8.8) e per richiami di principi già avvalorati dalla normativa statale (punti 8.4 e 8.11).

BIBLIOGRAFIA

- ALBINO D., *Contratti pubblici: nota alla sentenza n. 401/2007 della Corte Costituzionale*, in www.diritto.it.
- BALDINATO M., *L'attuazione delle dir. 2004/18/CE e 2004/17/CE e questioni aperte*, in *Appalti pubblici e concorrenza: la difficile ricerca di un equilibrio. Atti dei Seminari (Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, maggio-giugno 2007)*, curato da BENACCHIO G. A. e COZZIO M., Ed. Univ. di Trento 2008, pp. 252 e ss.
- BENELLI F. e BIN R., *Prevalenza e "rimaterializzazione delle materie": scacco matto alle Regioni*, in www.robertobin.it
- BIN R., *Alla ricerca della materia perduta (nota a Corte cost. 401/2007)*, in www.forumcostituzionale.it.
- BIN R., *I criteri di individuazione delle materie*, *Le Regioni* 2006, 891.
- BIN R., *Prevalenza senza criterio. Nota alla sent. 411/2008*, in www.forumcostituzionale.it.
- BROCCA M., *Parco culturale, beni ambientali e ponderazione degli interessi sottesi*, *Riv. giur. ambiente* 2003, 767.
- CASSETTI L., *Appalti e concorrenza: quante sono le "anime" della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza"?*, in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 52/2007, 4559 e ss.
- CELOTTO A., *Gli appalti pubblici tra competenze statali e competenze regionali. Primi spunti*, n. 2- 2006, in www.giustamm.it.
- CELOTTO A., *La "legge di Kirschmann" non si applica al codice degli appalti (in margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte costituzionale)*, in www.neldiritto.it.
- CONCARO A. E PELLIZZONE I., *Tutela della concorrenza e definizione delle materie trasversali: alcune note a margine della sent. n. 345 del 2004 della Corte Costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it.
- DE LUCA A. E DI MAJO A., *Lo Stato fa shopping di concorrenza negli appalti pubblici*, in *Corriere Giuridico* n. 8/2008, 1081- 1084.
- FALCON G., *Un problema, due risposte, alcune riflessioni*, *Le Regioni* 2008, n. 4- 5, 817 – 824.
- GUERINO FARES, *Appalti pubblici e misure pro-concorrenziali: ancora da decifrare gli spazi per l'intervento normativo delle regioni*, in www.giurcost.org.
- FALZEA P., *Il codice dei contratti pubblici ed i limiti dell'autonomia regionale. Nota alla sentenza n. 160/2009 della Corte costituzionale* in www.forumcostituzionale.it.
- FROSONI T. E., *La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- GHIRIBELLI A., *Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Italiana* 8-9/2008, 1897- 1901.
- GUIDOLIN R., *La normativa della Provincia Autonoma di Trento quale strumento di prognosi degli effetti della riforma costituzionale*, in www.jus.unitn.it.
- LEPORE V., *Il riparto di competenza legislativa tra stato e regioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice degli appalti e della recente giurisprudenza costituzionale*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it

- LOMBARDI C., *Il diritto europeo e la trasversalità dell'intervento a tutela della concorrenza legittimano la disciplina statale dell'evidenza pubblica*, in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 52/2007, 4576 – 4579.
- MAGRO C., *Gli appalti pubblici nel mutato clima di riforma costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- MANGIAMELI S., *Giurisprudenza costituzionale creativa e Costituzione vivente*, in *Le Regioni* 2008, n. 4 -5, 835 e ss.
- MAZZAROLLI L.A., *Il concetto di “materie” nell’art. 117, Titolo V, Cost.. Se i “lavori pubblici” e gli “appalti pubblici” si prestino a esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra enti*, in *Le Regioni* 2007, 473- 513.
- MESSINEO D., *Competenze finalistiche concorrenti e giudizio costituzionale: sindacato teleologico vs. limite dei principi*, *Le Regioni* 2007, p. 543.
- PADULA C., *Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei confronti dell’attività amministrativa e dei giudizi amministrativi ordinari*, in www.giurcost.org.
- PALLOTTINO M., *Di alcuni problemi in tema di concessioni, attribuzioni Stato-Regioni, autorità di vigilanza, opere a scomputo e tutela “ante causam”*, n. 7- 2006, www.giustamm.it.
- PANTELLINI I., *La disciplina dei contratti pubblici – “Commentario al Codice Appalti”*, collana diretta da CARINGELLA F. E DE MARZO G., Ipsoa, 2007, p. 43.
- PASSIGLI D., *Gli appalti pubblici in Provincia di Trento: commento alla LP 10.09.1993 n 26 coordinata con le modifiche introdotte dalla L.P. 24.07.2008 n. 10*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2008, pp. 13- 19.
- ROCCELLA A., *Autonomie speciali e tutela dell’ambiente*, in www.forumcostituzionale.it.
- ROVAGNATI A., *Dalla Consulta nuove indicazioni sul concorso di competenze dello Stato, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano*, in www.forumcostituzionale.it.
- RUGGERI A., *Forma e sostanza dell’ “adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del titolo V (notazioni preliminari di ordine metodologico – ricostruttivo)* in www.giurcost.org.
- RUGGERI A., *Potestà legislativa primaria e potestà “residuale” a confronto (nota minima a Corte cost. n. 48 del 2003)*, in www.giurcost.org.
- RUGGERI A., *Riforma del Titolo V e “potere estero” delle Regioni (notazioni di ordine metodologico ricostruttivo)* in www.giurcost.org.
- TORCHIA L., *La potestà legislativa residuale delle regioni*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- TRAINA D. M., *“Problemi applicativi del codice dei contratti in relazione al riparto di competenza Stato-Regioni in materia di appalti”*, in www.fondazioneforensfirenze.it.
- VARRONE L., *Riparto di competenze Stato- Regioni nel Codice degli Appalti (artt. 4-5)*, in *Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163 a cura di SANINO M.*, Utet, Milano 2006, pp. 47- 51.
- VENTURI A., *La “tutela della concorrenza”: da “valore-materia” a “materia-valore”. La Corte conferma il riparto Stato-Regioni operato dal codice De Lise (nota a margine di Corte Costituzionale 27 novembre 2007, n. 401)*, in www.forumcostituzionale.it.